**Vittoria di Nursind Romagna nella causa contro l’Azienda USL della Romagna.**

Il tribunale di Rimini, con la sentenza resa in data 10 dicembre 2015, ha accolto il ricorso presentato da un infermiere nei confronti del quale l’azienda USL della Romagna aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di cinque giorni.

Nel caso di specie Nursind Romagna ha fin da subito sostenuto il proprio iscritto affermando che il procedimento disciplinare si è svolto in violazione dell’art. 55 bis del Testo Unico sul Pubblico Impiego poiché la contestazione dell’addebito è stata notificata al lavoratore oltre il termine decadenziale e perentorio dei 20 giorni successivi all’acquisizione da parte dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari della segnalazione di condotta lavorativa emendabile.

Il comma 1 dell’art. 55/bis infatti afferma che **“***per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2*”.

Il comma 2 recita che “*il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque* ***non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente*** *medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce...*omissis*…dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,* ***entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito*”**.

Nella causa in oggetto il tribunale di Rimini ha accolto l’istanza di Nursind e ha ribadito che, relativamente ai termini dei decadenza del procedimento disciplinare, **occorre prendere in considerazione la sanzione effettivamente applicata e non la sanzione ipotizzata prima dell’istruttoria disciplinare.** A nulla sono valse le argomentazioni dell’azienda USL che affermava di aver invece legittimamente applicato la procedura prevista per le sanzioni più gravi di cui al comma 4 dell’art. 55 bis (che comporta il raddoppio dei suddetti termini decadenziali) sulla base della valutazione originariamente più severa espressa dal Responsabile della struttura.

Nel caso specifico, in palese violazione della norma sopracitata, la contestazione di addebito è stata invece notificata al lavoratore il 40° giorno mentre il procedimento disciplinare si è concluso il 73° giorno.

Il Giudice del Tribunale di Rimini in conclusione ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per la durata di cinque giorni irrogata dall’Azienda USL ordinando la corresponsione al collega delle somme indebitamente trattenute a tale titolo, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria ex indici ISTAT.

Direttivo Nursind Romagna

 *Dott. Nicola Colamaria*